

Generale, Sentiti gli Uffici competenti, ed il parere del Servizio Legale e dell'avo. Pasanisi, esperto delle questioni sindacali del settore assicurativo, propone di:

- a) - includere nel computo della mensilità che serve di base per il calcolo dell'indennità, la media biennale delle gratifiche, in quanto le stesse gratifiche furono attribuite individualmente per contratto;
- b) - riconoscere dovuta la indennità integrativa di 12 mensilità stabilita dalla delibera consiliare 9 maggio 1947, in quanto la concessione non venne modificata ed in quanto la delibera 10 settembre 1951 non poteva togliere diritti quesiti;
- c) - riconoscere le dette 12 mensilità <sup>(r. 2192/5)</sup> computabili ai fini del trattamento di anzianità, come stabilito dalla delibera consiliare 9 maggio 1947

\*Insistere a riga 21 = nell'importo di 12 mensilità = p. a.